

20_12_1_DPR_1_421_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione - Commissario delegato 2 marzo 2020, n. 421

Preso d'atto della designazione del Soggetto attuatore da parte del Presidente della Regione Veneto - Affidamento dei settori d'intervento e direttiva.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO che con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 luglio 2008, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;

VISTA l'Ordinanza n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i., di seguito OPCM n. 3702/2008, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;

PREMESSO che con appositi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri è stato prorogato il sopra citato stato di emergenza fino al 31 dicembre 2020;

VISTO l'art. 6-ter, comma 1, lett. a), della legge 7 agosto 2012, n. 131, prevede che "restano fermi, tra gli altri, gli effetti ... dell'O.P.C.M. 5 settembre 2008 n. 3702";

CONSIDERATO che l'art.1, comma 3, dell'Ordinanza 3702/2008 prescrive che il Commissario delegato si avvalga, per dare attuazione alle iniziative che intenderà assumere, di due Soggetti Attuatori, designati uno dal Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e uno dal Presidente del Veneto;

VISTA la nota del Presidente della Regione Veneto dott. Luca Zaia, assunta al prot. Comm. E/1090 di data 14.02.2020, con la quale è stato designato, quale Soggetto Attuatore, l'ing. Elisabetta Pellegrini, Direttore dell'Area Infrastrutture e Lavori Pubblici della Regione Veneto, in sostituzione dell'ing. Giuseppe Fasio;

CONSIDERATO che, secondo le previsioni dell'articolo 1, comma 3, dell'Ordinanza 3702/2008, ai Soggetti Attuatori il Commissario delegato affida specifici settori d'intervento, sulla base di direttive di volta in volta impartite, tenendo conto dell'ambito territoriale e della tipologia degli interventi da realizzare;

RITENUTO che per dare attuazione alle iniziative necessarie per fronteggiare lo stato di emergenza, debba procedersi, nel rispetto dell'art. 1 comma 3 della più volte richiamata Ordinanza 3702/2008, ad individuare i settori di intervento del Soggetto Attuatore, come designato, nonché il relativo ambito territoriale di competenza;

RILEVATO che il prefato Soggetto Attuatore non è autorizzato ad esercitare le deroghe alle disposizioni normative indicate all'art. 4, comma 1 dell'Ordinanza 3702/2008, essendo tale prerogativa di competenza esclusiva del Commissario delegato.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

DECRETA

1) di prendere atto della designazione del Direttore dell'Area Infrastrutture e Lavori Pubblici della Regione Veneto, l'ing. Elisabetta Pellegrini, quale Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 1, comma 3 dell'Ordinanza n. 3702/2008, in virtù di quanto esposto in epigrafe;

2) di affidare al medesimo i seguenti settori d'intervento:

a) collaborare con la S.p.A. Autovie Venete e/o con soggetto dalla stessa delegato per consentire alla concessionaria di adempiere agli obblighi impostigli dall'Ordinanza n. 3702/2008 e, a tal fine, fornirgli ogni dato, notizia o elemento utile;

b) provvede all'istruttoria ed a tutto quanto necessario per addvenire all'approvazione di singoli elaborati progettuali di competenza, in particolare, coordinando i rapporti fra il Commissario delegato e gli enti territoriali della Regione Veneto;

c) coordinare i rapporti tra il Commissario delegato e gli enti territoriali competenti della Regione Veneto al fine di addvenire all'approvazione dei progetti ed alla celere realizzazione degli interventi e alla definizione dei procedimenti espropriativi;

d) convocare, presiedere e concludere le Conferenze di servizi previste dall'Ordinanza 3702/2008, previa richiesta del Commissario delegato;

3) di confermare i poteri già attribuiti con il precedente decreto del Commissario delegato n° 21 del 18

giugno 2009 (prot. Comm Atti/51 dd. 23.06.2009), pubblicato sul B.U.R. 08.7.2009, n. 27;
4) di confermare che il prefato può disporre della struttura appositamente costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 1 dell'Ordinanza stessa;
5) di confermare che il Soggetto Attuatore, quale direttiva vincolante per l'esperimento di tutte le attività descritte in epigrafe, dovrà adottare la massima celerità per porre in essere gli interventi finalizzati al superamento dell'emergenza.

Il presente decreto, sarà pubblicato ai sensi della normativa vigente.

FEDRIGA

20_12_1_DPR_34_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 3 marzo 2020, n. 034/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento di cui all'articolo 3, commi da 27 a 34 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 per la concessione di contributi a favore dei Comuni per la rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici di proprietà comunale, emanato con DPR. 178/2015.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), e in particolare l'articolo 3, comma 27 che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere ai Comuni contributi per la rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici di proprietà comunale;

VISTO il successivo comma 30 della citata legge regionale, il quale dispone che, con regolamento regionale, sono definiti i criteri di assegnazione, le spese ammissibili e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi di cui al comma 27, nonché le modalità di rendicontazione della spesa;

VISTO il proprio decreto 28 agosto 2015, n. 0178/Pres. con cui è stato emanato il "Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3, commi da 27 a 34 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007) per la concessione a favore dei Comuni di contributi per la rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici di proprietà comunale";

VISTA la legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare) che in particolare:

- all'articolo 9, comma 1, lettera o) prevede la competenza della Regione alla approvazione, con deliberazione di Giunta regionale, di "linee guida per la segnalazione e la tracciabilità, nonché l'individuazione di un indice di degrado, delle strutture con presenza di amianto nel territorio";

- all'articolo 11, comma 2 introduce, relativamente ai Comuni, come condizione necessaria per l'accesso ai finanziamenti regionali in materia di rifiuti, l'osservanza degli adempimenti connessi agli applicativi regionali O.R.So e A.R.Am. di cui al comma 1, lettere e) ed f) del medesimo articolo;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 2229 del 20 dicembre 2019 di approvazione delle suddette linee guida secondo cui per valutazione dello stato di conservazione e di pericolosità di un manufatto contenente amianto trovano applicazione le seguenti metodologie: l'algoritmo AMLETO per la valutazione delle coperture in amianto e l'algoritmo VERSAR per la valutazione dei manufatti contenenti amianto presenti all'interno degli edifici;

ATTESO che il regolamento emanato con proprio decreto n. 0178/Pres./2015, ai fini della formazione della graduatoria degli interventi finanziabili sulla base della situazione di pericolosità del manufatto in amianto da rimuovere, prende in considerazione solo l'indice di pericolosità derivante dall'applicazione dell'algoritmo VERSAR;

VISTO il testo del "Regolamento di modifica al regolamento di cui all'articolo 3, commi da 27 a 34 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 per la concessione di contributi a favore dei Comuni per la rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici di proprietà comunale, emanato con D.P.Reg 178/2015" e ritenuto di emanarlo;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;